

**COMUNE DI MALONNO**  
Provincia di Brescia

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di 1<sup>a</sup> Convocazione – Seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021.**

L'anno **duemilaventuno (2021)** addì **VENTINOVE (29)** del mese di **GIUGNO (06)** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	GHIRARDI GIOVANNI	P	
2	LIETA ROBERTO GIACOMO	P	
3	GIACOMINI MOIRA	P	
4	MARIOTTI MARCO	P	
5	LORENZI DANIELA	-	A
6	CATTANEO MAURA	P	
7	GHIRARDI GIANMARIO	P	
8	MARIOTTI GUIDO	P	
9	MARIOTTI LUCA	P	
TOTALI		<b>8</b>	<b>1</b>

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale CAFORIO dott. ONOFRIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GHIRARDI GIOVANNI

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n°3 (TRE) all'ordine del giorno.

## **DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR.21 DEL 29/06/2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021.**

---

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo

una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

**PRESO ATTO** che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);"

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158 – dei cui criteri il Comune tiene conto nella commisurazione della tariffa (art. 1, comma 651, L. 147/13; Regolamento comunale IUC vigente, Parte Seconda Regolamento TARI vigente) - con i relativi Allegati, ed in particolare la parte inerente la classificazione delle utenze ed i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti per tipo di utenza (coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche) rispetto a cui vengono parametrize le tariffe TARI;

468.303,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 267.532,00 e parte fissa pari a € 200.771,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 372.376,00 - di cui parte fissa € 145.519,20 e parte variabile € 226.856,80, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI e riclassificati per la parte fissa e per la parte variabile per il rispetto dell'articolo 3 del MTR approvato con deliberazione ARERA nr. 443/2019/R/rif;

**PRESO ATTO** che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

**VISTO** il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

**VISTI** i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**PRESO ATTO** che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

**DATO ATTO** che la Provincia di Brescia con Decreto del Presidente nr. 6/2021 ha stabilito l'aliquota del TEFA nella misura del 5%;

**PRESO ATTO** che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%;

**PRESO ATTO** che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del

## UTENZE NON DOMESTICHE:

ATTIVITA'		TARIFFA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE		TARIFFA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE	
		COEFF. Kc	Euro/mq.	COEFF. Kd	Euro/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,320	0,281	4,200	0,667
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,670	0,589	6,550	1,041
3	Stabilimenti balneari	0,380	0,334	5,200	0,826
4	Esposizioni., autosaloni	0,300	0,264	3,550	0,564
5	Alberghi con ristorante	1,070	0,940	10,930	1,737
6	Alberghi senza ristorante	0,800	0,703	7,490	1,190
7	Case di cura e riposo	0,950	0,835	7,820	1,243
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,000	0,878	9,300	1,478
9	Banche ed istituti di credito	0,550	0,483	4,780	0,760
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,870	0,764	9,120	1,449
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,070	0,940	12,450	1,978
12	Attività artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,720	0,632	8,500	1,351
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,920	0,808	9,480	1,506
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,430	0,378	7,500	1,192
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,550	0,483	8,920	1,417
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,840	4,252	23,802	3,782
17	Bar, caffè, pasticceria	3,640	3,198	17,892	2,843
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,760	1,546	10,101	1,605
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	1,353	8,813	1,400
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060	5,324	29,832	4,740
21	Discoteche, night-club	1,040	0,914	8,560	1,360

- 2) **di determinare** la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%;
- 3) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

# COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL’ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.**

Il sottoscritto Onofrio Dott. Caforio, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

**“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021”**

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28/03/2013

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE**

in merito alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa della proposta suddetta.

Malonno, li 29/06/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
SERVIZI FINANZIARI  
(Caforio Dott. Onofrio)



# COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL’ARTICOLO 8.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.**

Il sottoscritto Onofrio Dott. Caforio, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

**“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021”**

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’articolo 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28/03/2013

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE**

in merito alla regolarità contabile della proposta suddetta.

Malonno, lì 29/06/2021



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
SERVIZI FINANZIARI  
(Caforio Dott. Onofrio)

- 4) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 5) **di approvare** le seguenti riduzioni delle tariffe per le utenze non domestiche che hanno subito perdite economiche a seguito della emergenza sanitaria causata dal virus covid-19:
- nella misura del 100% della tariffa parte variabile per le categorie di utenza 16 e 17;
  - nella misura del 70% della tariffa parte variabile per le categorie di utenza 5 e 7;
  - nella misura del 60% della tariffa parte variabile per la categoria di utenza 20;
  - nella misura del 100% della tariffa parte variabile per le attività economiche contraddistinte dai codici Ateco 96.02.01 e 96.02.02 (parrucchiere ed estetiste);
- 6) **di approvare** le seguenti riduzioni delle tariffe per le utenze non domestiche residenti che si trovano in una situazione di difficoltà economico-sociale anche a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal virus covid-19 definita sulla base dei seguenti criteri:
- utenti domestici residenti con ISEE fino a €. 8.000,00: riduzione del 100% della tariffa-parte variabile;
  - utenti domestici residenti con ISEE compreso tra €. 8000,01 ed €. 15.000,00: riduzione del 50% della tariffa-parte variabile.
- 7) **di dare atto** che le riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche sono stimate complessivamente in euro 16.381,00 e saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 6 del D.L. nr. 73/2021 e per la restante parte mediante i fondi previsti dall'articolo 112 del D.L. nr. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge nr.77/2020;
- 8) **di dare atto** che le riduzioni tariffarie per le utenze domestiche residenti sono stimate complessivamente in euro 10.000,00 e saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 53 del D.L. nr. 73/2021;
- 9) **di demandare** al Servizio Finanziario le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni;
- 10) **di stabilire** che le riduzioni per le utenze non domestiche al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo saranno applicate d'ufficio e che il Responsabile del Servizio Finanziario ponga in essere, sulla base dei criteri definiti con la presente deliberazione, gli atti necessari all'individuazione dei beneficiari delle riduzioni tariffarie ricompresi tra gli utenti domestici residenti;
- 11) **di stabilire** inoltre che nell'anno 2021 la TARI dovrà essere versata in due rate, con le seguenti scadenze 15/10/2021 e 15/12/2021;
- 12) **di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;
- 13) **di dichiarare**, con separata votazione unanime espressa in forma palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Ghirardi Dott. Giovanni



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Caforio Dott. Onofrio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesto che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno 24/07/2021 all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune ([www.comune.malonno.bs.it/](http://www.comune.malonno.bs.it/)), ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 1 L. 18.6.2009 NR. 69).

MALONNO

24/07/2021



IL FUNZIONARIO INCARICATO  
~~IL SEGRETARIO COMUNALE~~  
(*Porcino Claudio*)

*(Porcino Claudio)*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000 il giorno \_\_\_\_\_, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_